



Sent. n. 164/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del I° Ref. Andrea Mazzieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione iscritto al n. **37498** del Registro di Segreteria, proposto dalla Sig.ra:

- **XXX**, nata ad **XXX**, il **XXX**, residente a **XXX**, alla **XXX**, codice fiscale **XXX**, rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Centonze ed elettivamente domiciliata come in atti;

contro:

- **I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, codice fiscale 80078750587, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis e dall'Avv. Fabiola Leone ed elettivamente domiciliato come in atti.

Oggetto: diritto ai benefici di cui all'art. 2, comma 6, D.L. 69/1988 convertito con L. 153/1988 (assegno al nucleo familiare per componente inabile), all'art. 6 D.L. 463/1983 convertito con L. 638/1983 (integrazione al trattamento minimo) ed all'art. 1 L. 544/1988 (maggiorazione sociale).

Visto il D.Lgs. 174/2016.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Udite, alla pubblica udienza del 23 luglio 2024, l'Avv. Chiara Centonze per

	la ricorrente e l’Avv. Ilaria De Leonardis per l’I.N.P.S.	
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.	
	FATTO E DIRITTO	
	1. Con ricorso depositato in data 2 gennaio 2024, la Sig.ra XXX ha chiesto il	
	riconoscimento del diritto a percepire - sulla propria pensione di reversibilità	
	categoria SOCPDEL n. XXX - i benefici di cui all’art. 2, comma 6, D.L.	
	69/1988 convertito con L. 153/1988 (assegno al nucleo familiare), all’art. 6	
	D.L. 463/1983 convertito con L. 638/1983 (integrazione al trattamento	
	minimo) ed all’art. 1 L. 544/1988 (maggiorazione sociale), rassegnando le	
	seguenti conclusioni: <i>“accertare e dichiarare [...] il diritto della ricorrente</i>	
	<i>all’assegno al nucleo familiare per il proprio figlio inabile, sig. XXX,</i>	
	<i>all’integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità in</i>	
	<i>godimento, nonché al riconoscimento degli incrementi della maggiorazione</i>	
	<i>sociale ex art. 1 L. n. 544/1988, sulla pensione cat. SOCPDEL n. XXX con</i>	
	<i>decorrenza di legge e per l’effetto - condannare l’INPS al pagamento in</i>	
	<i>favore della ricorrente dei benefici “de qua” nella misura spettante e con</i>	
	<i>decorrenza di legge, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria</i>	
	<i>di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del [...] procuratore</i>	
	<i>anticipatorio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.</i>	
	2. L’I.N.P.S. si è costituito in giudizio con memoria del 7 giugno 2024, nella	
	quale ha eccepito l’infondatezza delle domande relative all’integrazione al	
	trattamento minimo ed al riconoscimento degli incrementi per la	
	maggiorazione sociale ed ha invocato la declaratoria di cessazione della	
	materia del contendere in relazione alla domanda relativa al trattamento di	
	famiglia, in ragione dell’accoglimento della relativa istanza in data 6 giugno	
	2	

	2024, rassegnando le seguenti conclusioni: “- <i>nel merito, rigettare le domande</i>	
	<i>di integrazione al trattamento minimo e riconoscimento degli incrementi della</i>	
	<i>maggiorazione sociale ex art. 1 L. n. 544/1988, in quanto infondate in fatto e</i>	
	<i>in diritto; - dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla</i>	
	<i>richiesta di liquidazione dell’assegno al nucleo familiare, con compensazione</i>	
	<i>delle spese”.</i>	
	3. All’udienza del 18 giugno 2024, questo Giudice ha assegnato termine alle	
	parti per il deposito di note scritte sulla questione, rilevata d’ufficio, afferente	
	all’ammissibilità della domanda relativa al beneficio di cui all’art. 1 L.	
	544/1988 (art. 7 c.g.c. e art. 101 c.p.c.).	
	4. In data 10 luglio 2024, l’I.N.P.S. ha depositato le note autorizzate, con	
	comparsa di costituzione di difensore aggiunto.	
	5. All’udienza del 23 luglio 2024, l’Avv. Chiara Centonze ha dato atto della	
	cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda per	
	l’assegno relativo al nucleo familiare, insistendo per la condanna alle spese	
	nei confronti dell’I.N.P.S., ed ha rinunciato alle ulteriori due domande	
	relative, rispettivamente, all’integrazione al trattamento minimo ed alla	
	maggiorazione sociale, richiedendo la compensazione delle spese di lite in	
	relazione alle stesse mentre l’Avv. Ilaria De Leonardis ha preso atto della	
	rinuncia alle suddette domande ed ha insistito per la compensazione integrale	
	delle spese di lite.	
	Il giudizio è stato, quindi, definito come da dispositivo - letto all’esito della	
	camera di consiglio - di seguito trascritto.	
	6. In via preliminare, si prende atto della rinuncia alle due domande relative	
	rispettivamente all’integrazione al trattamento minimo ed alla maggiorazione	
	3	

sociale, effettuata dal difensore della ricorrente nel corso dell'udienza del 23 luglio 2024.

A tal riguardo, si è condivisibilmente osservato che: “[...] *la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi, qualora si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare [...] le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere in relazione anche agli sviluppi della causa la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così sia dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte, sia dalla disposizione negoziale del diritto in contesa, che a sua volta costituisce esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso (Cass. 4-2-2002 n 1439; Cass. 8-1-2002 n. 140; Cass. 7-3- 1998 n. 2572). E' altrettanto vero che [...] questa Corte ha costantemente ammesso la possibilità di rinunciare [...] a qualche capo di domanda, con correlativa restrizione del thema decidendum (Cass. 25-8-1997 n. 7977), essendosi precisato che, dopo la precisazione delle conclusioni, è vietato estendere il thema decidendum, attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate 'ex adverso', ma non restringerlo, mediante rinuncia a qualche capo di domanda o a qualche eccezione (Cass. 23-7-1971 n. 2434; Cass. 27-2-1965 n. 334, Cass. 22-4-1963*

	n. 1018)” (v. Corte di cassazione, Sez. II, 19 febbraio 2019, n. 4837).	
	Pertanto, non vi è luogo a provvedere sulle domande suddette.	
	7. Ricorrono, inoltre, i presupposti per la declaratoria di cessazione della	
	materia del contendere con riguardo alla domanda della ricorrente relativa	
	all’assegno al nucleo familiare per il figlio inabile.	
	Infatti, “[...] la cessazione della materia del contendere deve essere	
	dichiarata dal Giudice allorquando venga a conoscenza di fatti obiettivi,	
	posteriori alla domanda giudiziale, dai quali derivi in concreto l'eliminazione	
	del contrasto tra le parti con conseguente venir meno della necessità della	
	pronuncia giudiziale, di tal che essa postula la composizione della lite ed il	
	venir meno, in forza di un fatto sopravvenuto, di ogni interesse dei contendenti	
	alla prosecuzione del giudizio; tale situazione di perfetta rimozione di ogni	
	ragione di contrasto deve essere riconosciuta o ammessa da tutte le parti	
	interessate affinché, anche sulla rilevanza giuridica della vicenda	
	sopraggiunta, si sia determinato l'oggettivo venir meno della necessità della	
	pronuncia giudiziale” (v. Corte dei conti, Sez. Giur. Toscana, 6 novembre	
	2007, n. 938).	
	Nel caso di specie, l’I.N.P.S. ha riconosciuto, nella propria comparsa di	
	costituzione, la fondatezza della pretesa <i>de qua</i> ed ha, altresì, depositato il	
	prospetto di calcolo dei relativi arretrati.	
	Inoltre, la difesa di parte ricorrente ha dato atto del riconoscimento di tale	
	diritto all’udienza del 18 giugno 2024, ribadendola all’udienza del 23 luglio	
	2024.	
	Né la difesa di parte ricorrente ha formulato rilievi sull’ammontare degli	
	arretrati calcolati dall’Istituto Previdenziale.	
	5	

	8. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite in relazione alle due domande	
	oggetto di rinuncia da parte del difensore della ricorrente.	
	Per quanto attiene, invece, alla domanda relativa all’assegno al nucleo	
	familiare per il figlio inabile, ricorrono i presupposti per la liquidazione delle	
	spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale, avendo	
	l’I.N.P.S. riconosciuto tale diritto solo in seguito all’instaurazione del presente	
	giudizio.	
	Pertanto, va disposta la condanna dell’Istituto Previdenziale al pagamento	
	delle spese di lite - da distrarsi in favore del difensore della ricorrente	
	dichiaratosi anticipatario - liquidate nella misura di complessivi Euro 300,00	
	(trecento/00), oltre spese generali (15%), I.v.a. e C.p.a.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia, in composizione	
	monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37498 proposto	
	dalla Sig.ra XXX, così dispone:	
	1) dichiara che non vi è luogo a provvedere sulle domande della ricorrente	
	relative all’integrazione della pensione di reversibilità al trattamento minimo	
	ed all’applicazione della maggiorazione sociale;	
	2) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda	
	della ricorrente relativa all’assegno al nucleo familiare per il figlio inabile;	
	3) condanna l’I.N.P.S. al pagamento delle spese di lite in favore della	
	ricorrente - da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario -	
	liquidate nella misura di Euro 300,00 (trecento/00), oltre spese generali (15%),	
	I.v.a. e C.p.a.	
	Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio del 23 luglio 2024.	
	6	

